



MIUR USR CALABRIA
Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)
ISTITUTODI ISTRUZIONE SUPERIORE
Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate
Istituto Professionale: Odontotecnico
Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico-Meccanico
Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 AMANTEA (CS)
☎ Centralino 0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it E-mail: CSIS014008@istruzione.it
Posta. Cert.:CSIS014008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 86002100781



Prot. n. 0004854 V.7

Amantea, 23/08/2021.

**A tutto il personale scolastico;
In atti;
Sito Web.**

Oggetto: Accesso ai locali IIS Polo Amantea - Esibizione Green Pass – Misure organizzative.

La Dirigente Scolastica

- Visto l'art. 25 del D.lgs 165/2001;
- Vista tutta la normativa Anti-Covid19;
- Visto il Piano Scuola 2021-2022;
- Visto l'art.9, Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52;
- Visto l'art. 13, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 (disposizioni attuative dell'art.9 comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52);
- Visto l'art. 1, comma 6 del Decreto Legge n. 111/2021;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309;
- Vista la Nota del M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237,

In riferimento a quanto in oggetto, porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo che per l'accesso ai locali di questa Istituzione, verranno attivate le procedure di verifica del possesso delle **certificazioni verdi** (green pass) o delle certificazioni di esenzione, per tutto il personale scolastico, nelle modalità indicate nel vademecum di sintesi allegato.

Nella fattispecie, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università", vi è l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, che ad ogni buon fine si allega. E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico educativa. La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

Con successiva circolare, verrà organizzato e comunicato, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi (Green pass) COVID-19.

Eventuali ulteriori comunicazioni verranno tempestivamente rese note.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico.

Cordiali saluti.

Si allega:

1. Vademecum di sintesi.
2. D.L. n. 111 del 6 Agosto 2021.
3. Circolare Ministeriale n. 35309 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)